



Roma, 11 aprile 2016

Spett.le

Autorità per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico

Direzione Mercati

Unità Mercati Retail

Piazza Cavour n. 5


20121 Milano

Oggetto: Risposta al Documento per la consultazione 75/2016/R/eel "Riforma delle tutele di prezzo nel mercato retail dell'energia elettrica e del gas naturale: tutela simile al mercato libero di energia elettrica per clienti finali domestici e piccole imprese"

Si trasmette la risposta Green Network al documento in oggetto.

Con i migliori saluti

Giuseppe Martini


GREEN NETWORK S.p.A.
C. so d'Italia, 11 - 00198 Roma
C.F. e P. IVA 07451521004



RISPOSTA DI GREEN NETWORK S.p.A. ("Green Network") AL

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 25 FEBBRAIO 2016 – DCO 75/2016/R/EEL

**RIFORMA DELLE TUTELE DI PREZZO NEL MERCATO RETAIL DELL'ENERGIA
ELETTRICA E DEL GAS NATURALE: TUTELA SIMILE AL MERCATO LIBERO DI ENERGIA
ELETTRICA PER CLIENTI FINALI DOMESTICI E PICCOLE IMPRESE**

PREMESSA

Green Network ritiene che il superamento della Maggior tutela debba essere un obiettivo condiviso da tutti gli attori del mercato, dagli operatori ai consumatori, alle loro associazioni rappresentanti. In attesa degli esiti dell'iter legislativo del DdL Concorrenza, si è infatti certi che la competizione che ne potrebbe scaturire avvantaggerà i consumatori, rappresentando allo stesso tempo una grande sfida e un'importante opportunità per le aziende.

Sarà pertanto di fondamentale importanza garantire la concorrenza del mercato, evitando situazioni di oligopolio come quella che attualmente caratterizza il mercato. Il processo di liberalizzazione dovrà quindi coinvolgere una platea sufficientemente ampia di operatori e si dovrà assicurare il rispetto delle norme primarie di settore, come ad esempio quelle in materia di brand unbundling, ad oggi non soddisfatte nella pratica da alcuni operatori verticalmente integrati. Obiettivo primario dovrà essere quello di conferire reale competitività al mercato, in modo da poter garantire investimenti per il miglioramento e l'ampliamento dei servizi erogati dagli operatori, consentendo la condivisione con i clienti dei benefici derivanti da tali evoluzioni.

OSSERVAZIONI GENERALI

Ribadendo sostanzialmente quanto già espresso in occasione della precedente consultazione 421/2015/R/eel, Green Network valuta positivamente il percorso di riforma intrapreso dall'Autorità e, in particolare, condivide l'apertura della Tutela Simile a tutti i clienti che al 1° gennaio 2017 saranno ancora ricompresi nel servizio di Maggior tutela.

Si ritiene, infatti, che tale nuovo comparto di mercato, qualora integrato con alcuni accorgimenti alla proposta dell'Autorità, a nostro avviso necessari, possa effettivamente avvicinare



GREEN NETWORK S.p.A.

Cap. Soc. € 15.636.000,00 i.v. - Sede legale e operativa: 00198 Roma - C.so d'Italia, 11 Int.8
Cod. Fiscale - Partita IVA - Iscrizione Registro Imprese Roma N. 07451521004 - REA N. RM 1033355
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SC Holding S.r.l.
Tel. +39 06 83365101 • Fax +39 06 83365301
www.greennetwork.it • info@greennetwork.it

gradualmente i clienti finali in Maggior tutela al percorso di liberalizzazione ad oggi delineato dal DdL Concorrenza e alle relative dinamiche del mercato libero.

Considerando le finalità esposte nel documento, tra cui l'obiettivo di massima capacitazione dei clienti finali, non può ritenersi condivisibile la definizione di criteri fortemente stringenti per l'accesso degli operatori all'erogazione del servizio di Tutela Simile.

Pur condividendo la ratio per cui si ritiene necessario introdurre delle barriere di ingresso a un servizio simile al mercato libero, si considerano le proposte avanzate nel presente documento potenzialmente controproducenti per il processo di avvicinamento alla completa liberalizzazione del mercato.

Infatti, la Tutela Simile, per poter risultare uno strumento di stimolo per il passaggio del maggior numero possibile di clienti al mercato libero entro il 2018, dovrebbe tendere a rispecchiare tali condizioni relativamente a un numero congruo di operatori abilitati lato offerta, che si crede non debba risultare eccessivamente limitato. A tendere si ritiene infatti che i soggetti abilitati ad operare sul mercato della vendita dovranno essere circa una cinquantina, con sufficienti masse critiche di clienti.

Si dovrebbe, inoltre, per il tramite della Tutela Simile, evitare che al 2018 sia ancora *"da liberalizzare"* un numero molto elevato di clienti finali ancora in Maggior Tutela/ultima istanza. Qualora, invece, la Tutela Simile risultasse uno strumento inefficace, il percorso che verrà delineato a livello istituzionale potrebbe risultare di più lenta e difficile implementazione.

Inoltre, per far sì che effettivamente il percorso di riforma accompagni gradualmente ed efficacemente i clienti finali verso l'abbandono del servizio di tutela, è necessario:

- 1) che il cliente venga informato tramite campagne istituzionali, effettuate dall'Autorità stessa e/o dagli esercenti la Maggior Tutela tramite comunicazioni specifiche. Tali comunicazioni, per evitare ricadute anticoncorrenziali che potrebbero avvantaggiare gli operatori del mercato libero facenti capo al medesimo Gruppo dell'esercente la Maggior tutela, dovrebbero: - essere predisposte dall'Autorità in una versione standard; - essere inviate dall'Autorità stessa, con eventuale supporto di Acquirente Unico, e/o dagli esercenti la Maggior tutela; - per questi ultimi, essere inviate in occasione dei cicli di fatturazione

tramite foglio a parte, con un congruo anticipo (4/6mesi) rispetto all'avvio della Tutela Simile e per l'intero periodo di fornitura; - presentare il solo logo dell'Autorità, senza rimandi ad informazioni societarie dell'esercente la maggior tutela; - riportare i recapiti telefonici e i link internet presso cui il cliente potrà ricevere ulteriori informazioni.

- 2) che la Maggior Tutela riformata, in vigore dal 1 gennaio 2017, risulti effettivamente una fornitura di ultima istanza, svolgendo quindi il ruolo di tutela della fornitura, ma non di tutela di prezzo. Per tal motivo, Green Network ritiene opportuno che l'Autorità introduca fin dal 1 gennaio 2017, per chi decide di rimanere nella Maggior Tutela riformata, un delta aggiuntivo al prezzo energia, che sia destinato alla riduzione delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema. In tal modo, il gettito rinveniente da tale tipologia di clienti, che decidono consapevolmente di rimanere in Maggior Tutela riformata o perché "pigri", permetterebbe un diretto beneficio economico per la collettività dei clienti finali, tramite la riduzione in bolletta degli importi fatturati relativi ai suddetti oneri.

In alternativa, il gettito generato potrebbe sostenere la stessa campagna istituzionale di comunicazione prevista dall'Autorità, che dovrà informare e accompagnare i clienti finali verso il superamento della Maggior tutela, con l'obiettivo di favorirne il passaggio al mercato libero già prima rispetto al termine del gennaio del 2018.

Per le ragioni sopra indicate, volte a stimolare la transizione dei clienti al mercato libero, non si condividono le proposte che introducono requisiti troppo stringenti per l'accesso all'erogazione del servizio di Tutela Simile, con particolare riferimento a quelli dimensionali ed operativi proposti in consultazione. Al riguardo si rinvia ai punti di dettaglio per le ulteriori osservazioni.

Le condizioni economiche proposte per la Tutela Simile potrebbero portare alla configurazione di due segmenti di mercato fortemente concorrenziali tra loro, la Tutela Simile e il mercato libero, rendendo così vani gli obiettivi dell'intero processo di accompagnamento del cliente alla piena liberalizzazione del mercato. Ciò in quanto, la previsione di applicare, per l'intera durata delle forniture di Tutela Simile, il valore del corrispettivo PCV vigente al momento della selezione dei

fornitori abilitati e lo sconto indicato all'art. 5.61 della presente consultazione, comporterebbe una forte criticità in relazione ai margini di competitività che verrebbero a definirsi per il mercato libero.

Green Network ritiene, dunque, che le attuali previsioni per l'erogazione del servizio di Tutela Simile potrebbero rendere le condizioni economiche di tale comparto non concorrenziali rispetto alle offerte del libero, che invece presenta costi di acquisizione e di gestione del cliente inevitabilmente più alti.

Visto quanto emerso, la configurazione proposta per la Tutela Simile risulterebbe contro-produttore rispetto agli obiettivi enunciati nel documento, sfavorendo l'auspicato passaggio dei clienti al mercato libero.

RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q1. Si condivide l'orientamento in tema di modifica della disciplina del deposito cauzionale?

Q2. Si condivide l'orientamento in tema di modifica della disciplina della rateizzazione?

Non si hanno osservazioni al riguardo

Q3. Si condividono le valutazioni dell'Autorità circa le implicazioni che il passaggio a una metodologia di determinazione ex post comporterebbe e, pertanto, l'orientamento al mantenimento di modalità di definizione ex ante con esclusivo riferimento al prezzo del mercato del giorno prima?

Si ritiene che la componente di approvvigionamento possa diventare un benchmark più trasparente e prevedibile solo attraverso una definizione ex-post del prezzo all'ingrosso sostenuto dall'approvvigionatore di ultima istanza. Nell'ottica di un meccanismo transitorio è condivisibile l'intenzione dell'Autorità relativamente al mantenimento della definizione del prezzo energia sia definito ex ante con riferimento al MGP, purché questo sia incrementato di un delta con le finalità descritte nelle Osservazioni Generali.

Q4. Si concorda con l'eventualità che la stima del costo di acquisto di Acquirente unico sul mercato del giorno prima sia effettuata da un soggetto terzo in possesso di requisiti di professionalità e indipendenza? Chi si ritiene possa essere tale soggetto terzo?

Si condivide quanto proposto dall'Autorità.

Q5. Si condivide il passaggio a una logica di tipo trimestrale per il calcolo dell'elemento PE nei casi attualmente determinati secondo una logica annuale?

Q6. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle modalità di definizione dell'elemento PE per il servizio di Maggior tutela riformato sopra prospettate?

Q7. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle modalità di definizione dell'elemento PD per il servizio di Maggior tutela riformato sopra prospettate?

Si condivide quanto proposto dall'Autorità.

Q8. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle modalità di definizione del recupero per il servizio di Maggior tutela riformato sopra prospettate?

Q9. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle modalità di definizione del corrispettivo PPE per il servizio di Maggior tutela riformato sopra prospettate?

Non si hanno osservazioni al riguardo.

Q10. Si condividono i requisiti di solidità economico-finanziaria previsti? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti al riguardo?

Pur condividendo l'introduzione di barriere all'ingresso ai fini dello svolgimento del servizio di Tutela-Simile, si ritiene che le condizioni complessive proposte dall'Autorità risultino eccessivamente stringenti. Green Network ritiene sufficiente, ai fini dell'erogazione del servizio, il rispetto delle previsioni di cui ai Codici di Rete del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto. Inoltre, in tema di Codice di Rete del dispacciamento, si auspica, in tema di garanzie, che l'Autorità indichi a Terna la necessità di allineamento dei limiti di rating delle fidejussioni con quanto previsto nel Codice di Rete tipo per il servizio di trasporto.

Q11. Si condividono i requisiti di onorabilità previsti? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti al riguardo?

Nell'ottica di stabilire delle condizioni minime di accesso alla Tutela Simile che non risultino eccessivamente stringenti, così come descritto nel Q10, si condividono i requisiti presentati dall'Autorità relativamente ai requisiti di onorabilità.

Q12. Si condividono i requisiti di natura operativa previsti? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti al riguardo?

Al fine di un'efficace e neutrale attuazione delle previsioni dell'Autorità sulla Tutela Simile e poi in relazione al DdL Concorrenza, si ritiene imprescindibile introdurre come ulteriore requisito per l'accesso all'erogazione della Tutela Simile, la conformità, del Gruppo verticalmente integrato interessato, alle disposizioni vigenti in materia di brand unbundling tra imprese di distribuzione e imprese di vendita, e tra imprese di vendita stesse.

Infatti, si ricorda che il D.Lgs 1° giugno 2011 n. 93, in recepimento delle direttive europee 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha vietato a distributori e fornitori verticalmente integrati di creare confusione con le proprie politiche di comunicazione e di marchio, intendendo appunto tutelare la concorrenza del mercato, garantendo una corretta informazione al cliente e al fine di evitare posizioni di vantaggio illegittime per taluni operatori.

Per i suddetti motivi, ai fini dell'efficacia della riforma proposta dall'Autorità e per garantire una trasparente ed efficace capacitazione dei clienti finali, Green Network ritiene fondamentale che quest'ulteriore criterio sia inserito quale requisito imprescindibile per l'accesso all'erogazione della Tutela Simile, senza subordinare l'attuazione all'implementazione delle suddette disposizioni.

Q13. Si condivide l'individuazione di un numero minimo di clienti serviti nel 2015 pari a 50.000 per permettere l'accesso del fornitore all'erogazione della Tutela SIMILE? In caso contrario, si ritiene preferibile una soglia di clienti serviti pari a 100.000?

Facendo seguito a quanto espresso nelle Osservazioni Generali, si ribadisce che soglie stringenti per l'accesso all'erogazione del servizio potrebbero pregiudicare gli stessi obiettivi posti alla base della Tutela Simile.

Infatti, le barriere dimensionali proposte risultano fortemente stringenti e penalizzanti per operatori virtuosi, capaci di soddisfare le condizioni proposte di fornitura di Tutela Simile e gli

standard qualitativi commerciali; d'altra parte, è necessario individuare soglie che garantiscano standard minimi di vendita che l'Autorità valuta di perseguire.

Si ritiene, inoltre, che il servizio di Tutela Simile possa risultare più efficace qualora fornito da una cerchia di operatori più ampia possibile, nel rispetto degli standard succitati, in modo da stimolare l'offerta del servizio di Tutela Simile, incentivando il passaggio dei clienti dalla Maggior tutela riformata. A tal fine, Green Network ritiene che, anche in un'ottica post 2018, la soglia dei 50.000 possa essere riferita al numero medio di POD serviti nel 2015 sul mercato libero (relativi a clienti aventi diritto alla Maggior tutela).

Q14. Si condividono l'indicatore di reclusività e il relativo valore soglia individuati?

Q15. Si ritiene, in alternativa, che l'indicatore di reclusività debba essere calcolato considerando anche le richieste di informazioni e le richieste di rettifica di fatturazione? In tale caso, quale valore soglia dovrebbe essere individuato?

Green Network considera l'indicatore proposto non idoneo, da un punto di vista concettuale, alla selezione dei fornitori di Tutela Simile, e, in linea generale, a valutare la corretta gestione del potenziale parco clienti di un fornitore della Tutela Simile. Infatti, tale indice potrebbe figurare molto elevato per cause non attribuibili all'operato del venditore, risultando da elemento di esclusione dei fornitori dall'erogazione della Tutela Simile. Una quota ulteriore di reclami potrebbe derivare da inadempienze di operatori terzi, quali ad esempio i distributori, o da elementi esterni all'operato del venditore (es. Canone Rai in bolletta elettrica, servizi di postalizzazione, gestione dei pagamenti bancari).

Senza entrare nel merito del limite di soglia stringente proposto dall'Autorità, tale parametro non risulterebbe, quindi, indicativo della gestione efficiente del proprio portafoglio clienti, in quanto un venditore potrebbe trovarsi a dover gestire un numero elevato di reclami per cause estranee al proprio operato.

Un operatore con un parco clienti più giovane, in età e in anni di permanenza in portafoglio, risulterebbe penalizzato dall'eventuale introduzione dell'indice di reclusività, senza essere valutato per l'effettiva gestione operativa dei clienti finali.

Condividendo l'obiettivo dell'Autorità di garantire una gestione efficiente del servizio di vendita da parte degli operatori, si propone di subordinare l'accesso e l'abilitazione ad erogare il servizio di

Tutela Simile, al rispetto degli Standard specifici e generali di qualità commerciale previsti ai sensi della delibera 164/08 s.m.i. – TIQV.

Q16. Si ritiene corretto quanto prospettato in caso di perdita dei requisiti da parte del fornitore abilitato?

Si condivide la previsione di sospendere la possibilità per l'operatore di stipulare nuovi contratti di Tutela Simile in caso di perdita dei requisiti. Non si ritiene sostenibile invece la proposta relativa alla comunicazione, da far recapitare ai clienti e pubblicata sul Sito, dell'avvenuta decadenza. Qualora venissero persi i requisiti, infatti, il Sito potrebbe con decorrenza al mese successivo oscurare l'operatore in questione dal proprio elenco, in modo da non permettere la selezione da parte del cliente. La comunicazione ad hoc e l'informativa sul sito potrebbero invece essere facilmente mal interpretate dai clienti finali e dagli organi di stampa e quindi incidere, ingiustificatamente in ottica reputazionale, sulla credibilità dell'operatore, comportando un danno di immagine difficilmente quantificabile.

Q17. Si condividono le modalità e le tempistiche per l'accesso alla Tutela SIMILE?

Q18. Si ritiene correttamente configurata l'interazione con il Sito da parte dei fornitori abilitati e dei clienti finali?

Relativamente al tempo massimo per la conclusione del contratto di Tutela Simile dalla data di "messa in contatto" del cliente con l'operatore, si ritiene che il termine previsto di 45 giorni debba essere ridotto in quanto risulterebbe: - penalizzante per gli operatori che vedrebbero ridotta la loro capacità su sito; - prudentiale per il cliente, in quanto è realistico ipotizzare che quest'ultimo abbia già avuto la possibilità di informarsi sulle condizioni contrattuali/economiche dell'offerta presente sul sito, in una fase precedente alla selezione del fornitore e alla contestuale "prenotazione" di capacità sul Sito.

Si considera come termine congruo per la conclusione del contratto un termine massimo di 2 settimane o, prudentialmente, di 3 settimane. In aggiunta, a salvaguardia del cliente, permarrebbero le attuali tutele previste dal Codice del Consumo (ndr diritto di ripensamento).

Si concorda con l'obbligo di specificare sul sito l'eventuale sconto €/cliente/anno applicato dal venditore alla fornitura di Tutela Simile, fatto salvo quanto riportato nelle Osservazioni Generali.

Q19. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di deposito cauzionale? Se sì, quali e per che motivi?

Q20. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di fatturazione? Se sì, quali e per che motivi?

Q21. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di dati di consumo usati ai fini della fatturazione? Se sì, quali e per che motivi?

Q22. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di pagamenti? Se sì, quali e per che motivi?

Q23. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di rateizzazione? Se sì, quali e per che motivi?

Q24. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di ritardo o mancato pagamento? Se sì, quali e per che motivi?

Q25. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di qualità commerciale? Se sì, quali e per che motivi?

Q26. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di recesso? Se sì, quali e per che motivi?

Green Network ritiene che uniformare le Condizioni contrattuali a quanto previsto per la Maggior Tutela risulterebbe eccessivamente oneroso per gli operatori del mercato libero. Infatti, questi ultimi dovrebbero adeguare i propri sistemi gestionali per conformarsi a quanto proposto dall'Autorità, in particolar modo in materia di deposito cauzionale e rateizzazione, facendosi carico dei conseguenti costi di implementazione, a fronte di un utilizzo circoscritto al solo anno di vita della Tutela Simile.

Tale impostazione inciderebbe soprattutto su società non verticalmente integrate, non avendo queste mai implementato nei propri sistemi le clausole attualmente obbligatorie per i soli esercenti la Maggior Tutela.

In particolare, si auspica che, anche per le condizioni contrattuali, le regole definite dall'Autorità possano lasciar spazio alla flessibilità tipica del mercato libero, con previsioni minime predefinite dall'Autorità. Green Network ritiene quindi:

- 1) In merito al deposito cauzionale, che debba essere lasciata libera scelta agli operatori, nell'ambito del prezzo di Tutela Simile, se includere o meno il deposito cauzionale e il

relativo importo. In alternativa, qualora l'Autorità volesse introdurre l'obbligo di richiedere un deposito cauzionale ai clienti in Tutela Simile, che esso sia rateizzato secondo principi di libera concorrenza tra operatori;

- 2) In tema di fatturazione, che gli operatori di Tutela Simile debbano operare in qualità di esercenti del mercato libero, con particolare riferimento alle disposizioni della Bolletta 2.0. Infatti, andrebbe lasciata facoltà all'esercente di applicare lo sconto ai clienti finali in caso di scelta di ricezione della bolletta in formato elettronico. Ciò vale, inoltre, in un'ottica di semplificazione gestionale-operativa e di minimizzazione delle implementazioni da effettuare per un servizio di durata limitata ad 1 anno, quale quello della Tutela Simile;
- 3) Condivisibile la fissazione di condizioni minime di rateizzazione valide per i soli casi di importi anomali o malfunzionamento del contatore. Non si ritiene debbano essere aggiunti ulteriori obblighi, in attesa che vengano definite le ulteriori disposizioni MiSE in tema di maxi-conguagli.

Si condividono le ulteriori previsioni proposte in relazione alle Condizioni contrattuali della Tutela Simile, rimandando al Q27 per gli aspetti in relazione alla durata del contratto.

Q27. Si rilevano criticità in relazione agli orientamenti in tema di durata? Se sì, quali e per che motivi?

Si concorda rispetto a quanto previsto dal documento circa la non rinnovabilità del contratto in Tutela Simile dopo un anno di fornitura.

In relazione alla durata, si ritiene debba esser specificato che, una volta terminato il periodo di fornitura in Tutela Simile, il cliente, qualora non abbia effettuato una scelta, debba essere fornito dal medesimo fornitore di Tutela Simile in condizioni di mercato libero. Tale previsione si applicherebbe per quei clienti che non abbiano effettuato richiesta di recesso per l'intero anno di fornitura in Tutela Simile, mostrando implicitamente soddisfazione verso l'operatore responsabile della fornitura. In tale ottica, i clienti che non avessero richiesto di recedere e non avessero effettuato una scelta al termine dell'anno di Tutela Simile, continuerebbero ad essere forniti dal medesimo operatore, senza quindi essere penalizzati per l'eventuale mancata scelta. Tale previsione potrebbe inoltre incrementare il numero di consumatori "liberalizzati" al 2018 e permetterebbe di gestire in maniera più efficace i meccanismi di assegnazione clienti post 2018.

Q28. Si condividono i criteri per la determinazione del prezzo di Tutela SIMILE?

Si rimanda alle osservazioni generali.

Q29. Si ritiene correttamente individuato il ruolo degli aggregatori? Quali obblighi dovrebbero essere previsti per assicurarne la neutralità?

Q30. Si ritiene corretto limitare la possibilità di operare come aggregatori a soggetti istituzionali pre-identificati al fine di aumentare la fiducia dei clienti finali e incentivarne la partecipazione?

Si crede potenzialmente dannosa per il sistema l'introduzione, regolata in Tutela Simile, di aggregatori che, di fatto, duplicherebbero un sistema già in essere sul mercato libero. L'imposizione di un extra-sconto per le forniture dei clienti acquisiti attraverso gli aggregatori della Tutela Simile risulterebbe difficilmente sostenibile per gli operatori, comportando il rischio di limare la convenienza tra le offerte che lo stesso operatore riesce a proporre sul mercato libero.

Q31. Si ritiene correttamente individuato il numero massimo di clienti servibili in Tutela SIMILE dal singolo gruppo societario? Se no, perché?

Si ritiene indispensabile definire un valore massimo iniziale che non consenta, in un'ottica di piena implementazione della Tutela Simile, un vantaggio competitivo per un numero ridotto di operatori, anche in vista della completa liberalizzazione del mercato post 2018. Per lo stesso motivo, non si ritiene debba essere previsto un numero minimo di clienti da fornire in Tutela Simile.

Si condivide la proposta di rivedere tale soglia sulla base del progressivo affollamento del mercato di Tutela Simile e del numero dei fornitori abilitati.

Ulteriori osservazioni

Green Network ritiene, infine, che sia necessario porre in consultazione le modalità di recupero degli oneri di morosità per il segmento di Tutela Simile. Infatti, qualora l'Autorità intendesse prevedere, per tale comparto, condizioni contrattuali analoghe a quanto previsto nell'attuale servizio di Maggior Tutela, si ritiene dovranno essere riproposti anche i medesimi meccanismi di reintegrazione degli oneri di morosità, qualora l'operatore di Tutela Simile dimostri di aver messo in atto una gestione efficiente dei propri crediti.